

ELEMENTI DI NOVITA' NELLO STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA

Cenni sulla procedura:

Il nuovo Statuto della Lombardia è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, in prima deliberazione il 13 marzo 2008 e in seconda il 14 maggio 2008.

La deliberazione legislativa statutaria è stata quindi pubblicata, a fini notiziali, nel B.U.R.L. del 24 maggio.

In mancanza di impugnazione governativa e di richiesta di referendum ai sensi della legge regionale 28 novembre 2007 , n. 31 "*Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione*", è entrato in vigore il 1° settembre 2008 con la sua pubblicazione sul Burl n. 35 del 30/08/2008 1°so e sostituisce la vecchia versione del 1971.

Si compone di 65 articoli ripartiti in 9 Titoli, riguardanti:

- Principi Generali
- Organi della regione
- Attività normativa della regione
- Amministrazione regionale
- Partecipazione e strutture della sussidiarietà
- Finanza e programmazione economica della regione
- Organi di garanzia
- Approvazione e revisione dello statuto
- Disposizioni finali

Alcune novità contenutistiche:

Tra i principi generali, spicca il lungo elenco degli elementi qualificativi della Regione, che include anche idee e concetti espressione dell'azione politica e amministrativa regionale degli ultimi anni (ad esempio, si vedano i riferimenti a: persona, famiglia, comunità regionale, sussidiarietà orizzontale, partenariato, autonomie funzionali e sociali...).

Un certo rilievo è dato agli istituti di partecipazione (artt. 8 e 9): nel dettaglio, la Regione

- promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;
- favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche;
- assume i principi di pubblicità e trasparenza come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle sue attività;
- promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini ai procedimenti

e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

E' altresì previsto che Consiglio e Giunta consultino le rappresentanze degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai provvedimenti che comportano effetti economici.

Anche alla disciplina della sussidiarietà è dedicata particolare attenzione (sia tra i principi sia in un Titolo apposito, ove si prevede il Consiglio delle autonomie locali).

Agli articoli 3 e 4 del nuovo statuto, si stabilisce (tra l'altro) che la Regione:

- riconosca e promuova il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispiri la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà;
- riconosca e favorisca l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;
- eserciti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario;
- conferisca con legge ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.;
- incentivi e disciplini (anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane) l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate.

Il Consiglio delle autonomie locali (art. 54) sarà formato da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative.

Sarà integrato da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali per esprimere parere su determinati atti, quali lo Statuto, il programma regionale di sviluppo e i relativi aggiornamenti.

Il Consiglio delle autonomie (CAL) ha funzioni consultiva e di impulso (in particolare, può esercitare l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e può segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato).

Composizione, organizzazione e funzionamento del CAL saranno disciplinati con legge regionale.

Quanto alla cd. forma di governo regionale, è confermata l'elezione diretta del Presidente della Giunta (art. 24) contestualmente alla elezione del Consiglio regionale; il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta e l'approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio (composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale regionale).

Il nuovo Statuto pone anche le premesse per un rafforzamento del ruolo del Consiglio regionale sia mediante un incremento dei poteri di indirizzo, rappresentanza e controllo sia mediante un potenziamento degli strumenti a disposizione dei consiglieri (es.: previsione, da tradurre in atti con il regolamento generale del Consiglio, del *question time*).

Affermata la competenza della Giunta regionale per l'approvazione dei regolamenti (previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente) di esecuzione e di attuazione, di delegificazione, nonché attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari; al Consiglio regionale residuano i regolamenti delegati dallo Stato.

Tra gli organismi nuovi, è prevista l'istituzione di una Commissione garante dello Statuto che, tra l'altro, si pronuncerà sull'ammissibilità dei referendum (per la disciplina dei referendum, cfr. artt. 51-53) ed esprimerà parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge (quest'ultima funzione attivabile su richiesta anche della maggioranza del Consiglio delle autonomie).

Tra i procedimenti legislativi speciali rilevano la cd. legge regionale comunitaria (con previsione della partecipazione delle autonomie territoriali ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria), la legge per il riordino normativo (nuovo strumento legislativo) e la disciplina dell'iniziativa legislativa degli enti locali (nel caso non sia presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione della proposta, sarà sottoposta nella prima seduta utile al Consiglio regionale, che delibererà su di essa con precedenza su ogni altro argomento).

DC AIL - 6 giugno 2008